SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 gennaio 2013.

Accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che, per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243-*bis* del medesimo decreto legislativo, lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato « Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali», istituito dall'art. 4 del citato decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174;

Considerato che il predetto art. 243-*ter*, al comma 2, dispone che con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1, attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa;

Preso atto che il citato art. 243-*ter*, ai commi 2 e 3 individua alcuni elementi e limiti massimi ai fini della determinazione dei predetti criteri e modalità;

Tenuto conto, altresì, delle disposizioni di cui all'art. 243-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

Accesso al Fondo

1. Possono chiedere l'accesso al Fondo di rotazione denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» i comuni, le province e le città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Contestualmente alla presentazione della delibera di cui all'art. 243-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ente presenta la domanda di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter*, redatta e documentata secondo le modalità indicate al successivo art. 4, fermo restando la necessità di previsione nel piano di riequilibrio finanziario delle misure indicate nell'art. 243-*bis*, comma 8, lett. «g».

2. All'esito della procedura di esame delle istanze di accesso al fondo di rotazione, definite secondo i criteri stabiliti nel presente decreto e nei limiti della disponibilità del fondo, il Ministero dell'interno, due volte l'anno, entro il 15 giugno e il 15 novembre, adotta un piano di riparto del fondo stesso.

Art. 2.

Disponibilità annua del fondo

1. La disponibilità annua del fondo è determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli enti beneficiari, nonché delle risorse non attribuite negli anni precedenti.

Art. 3.

Criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione

1. L'anticipazione attribuibile a ciascun ente è determinata, nei limiti della disponibilità annua di cui all'art. 2, nell' importo pari all'80 per cento dell'importo massimo fissato dall'art. 243-*ter*, comma 3, corretto secondo i seguenti criteri:

a) con una riduzione del 10 per cento, per gli enti che non dimostrino nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, nell'ultimo degli esercizi considerati nello stesso, di conseguire una riduzione complessiva delle spese correnti di almeno il 5 per cento rispetto all'importo risultante dall'ultimo rendiconto di gestione approvato al momento dell'adozione del piano di riequilibrio;

b) con un incremento fino al 25 per cento dell'importo, se l'ente dimostri di aver operato le riduzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 9 dell'art. 243-*bis*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in una misura pari ad almeno il 5 per cento in più di quella minima stabilita dalla legge. Detto incremento non opera se ricorrono le condizioni di cui al punto *a)*.

Art. 4.

Modalità per la concessione

1. Nella deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'ente dichiara di volersi avvalere della facoltà di accedere al fondo di rotazione e provvede alla presentazione della relativa domanda corredata da documentazione idonea a dimostrare gli effetti e l'entità delle misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio indicate nell'art. 243-*bis*, comma 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Il Ministero dell'interno, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione della deliberazione di cui all'art. 243-*bis*, comma 2, e della domanda di accesso al fondo di rotazione, comunica all'ente locale la quota massima attribuibile, calcolata sulla base dei parametri di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili e riservandosi la conferma definitiva dell'importo all'esito della relativa istruttoria, con i piani di riparto di cui all'art. 1, comma 2.

3. La predetta comunicazione costituisce prenotazione dell'importo massimo assegnabile all'ente sulla disponibilità annua del Fondo, limitandone per pari importo la relativa consistenza.

4. La richiesta dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione, nei limiti dell'importo massimo attribuibile comunicato, è inoltrata dall'ente locale al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - all'atto della trasmissione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis*, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. La concessione dell'anticipazione è disposta dal Ministero dell'interno, previa approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, entro il termine di quindici giorni dall'adozione del piano di riparto.

6. Nel caso in cui l'importo dell'anticipazione effettivamente richiesto sia inferiore rispetto all'importo massimo assegnabile, a seguito del provvedimento di concessione, è svincolata la residua quota prenotata.

7. L'eventuale diniego del piano di riequilibrio pluriennale da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti comporta anche il diniego della concessione dell'anticipazione sul fondo di rotazione richiesta e la restituzione dell'eventuale anticipazione concessa ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012.

8. Il provvedimento di ammissione o diniego al fondo di rotazione può essere impugnato entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 243-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano in unico grado.

9. L'anticipazione richiesta è erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilità speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro quindici giorni successivi al provvedimento di concessione.

10. L'anticipazione è imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico»). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo, n. 267 del 2000.

Art. 5.

Modalità per la restituzione dell'anticipazione

1. Le anticipazioni ricevute dal Fondo di rotazione devono essere restituite dall'ente locale nel periodo massimo di dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione, con rate semestrali di pari importo, entro il termine del 30 aprile e del 30 ottobre di ciascun anno.

2. La durata effettiva del periodo di restituzione e l'importo delle rate semestrali della stessa devono essere previsti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. La restituzione dell'anticipazione è effettuata mediante operazione di giro fondi sulla apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno, con rate semestrali di pari importo.

4. In caso di mancata restituzione delle rate semestrali entro i termini previsti, una pari somma è recuperata dalle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

5. La restituzione dell'anticipazione è imputata contabilmente tra i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico»).

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2012, il piano di riparto di cui all'art. 1, comma 2, è adottato entro il 28 dicembre 2012.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Entro 30 giorni dall'avvenuto riparto di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero dell'interno informa la Conferenza Stato-città ed autonomie locali circa le richieste pervenute e gli importi corrisposti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno:
CANCELLIERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

13A01063

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 novembre 2012.

Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, recante «Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449», e in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede che con distinti regolamenti del Ministro della sanità, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate, rispettivamente: *a)* le condizioni di malattia croniche o invalidanti; *b)* le malattie rare, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, concernente «Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2002, n. 33, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 4-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, dispone che con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012 (Rep.Atti n. 204/CSR), sulla definizione dei tempi minimi di validità dell'attestato di esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell'art. 4, comma 4-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Considerato che, con il richiamato Accordo, per l'individuazione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione, è stato convenuto di tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie «Internazional Classification of Diseases-IX - Clinical Modification (ICD-9-CM)»;

Tenuto conto che con il richiamato Accordo è stato convenuto, altresì, di differenziare il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito, che abbia significativamente modificato l'evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;

Decreta:

Art. 1.

1. All'Allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, è indicato il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, per le malattie e alle condizioni individuate dal decreto medesimo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fissare periodi di validità dell'attestato più lunghi di quelli indicati nel medesimo Allegato 1.

3. In occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata dal presente decreto.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano la procedura per acquisire le informazioni relative all'esecuzione della procedura interventistica che condiziona la durata di validità dell'attestato, ai fini dell'aggiornamento degli archivi.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte di conti il 10 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC Min. Salute e Min. Lavoro registro n. 1, foglio n. 94

ALLEGATO 1

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
253.0	ACROMEGALIA E GIGANTISMO	001.253.0	ACROMEGALIA E GIGANTISMO	ILLIMITATA
394	MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE	002.394	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
395	MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA	002.395	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
396	MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA	002.396	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
397	MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE	002.397	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
414	ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA	002.414	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
416	MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA	002.416	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
417	ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE	002.417	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
424	ALTRE MALATTIE DELL'ENDOCARDIO	002.424	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
426	DISTURBI DELLA CONDUZIONE	002.426	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
427	ARITMIE CARDIACHE	002.427	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
429.4	DISTURBI FUNZIONALI CONSEGUENTI A CHIRURGIA CARDIACA	002.429.4	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
433	OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI	002.433	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
434	OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI	002.434	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
437	ALTRE E MAL DEFINITE VASCULOPATIE CEREBRALI	002.437	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
440	ATEROSCLEROSI	002.440	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
441.2	ANEURISMA TORACICO SENZA MENZIONE DI ROTTURA	002.441.2	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
441.4	ANEURISMA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA	002.441.4	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
441.7	ANEURISMA TORACOADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA	002.441.7	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
441.9	ANEURISMA AORTICO DI SEDE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI ROTTURA	002.441.9	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
442	ALTRI ANEURISMI	002.442	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
444	EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE	002.444	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
447.0	FISTOLA ARTEROVENOSA ACQUISITA	002.447.0	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
447.1	STENOSI DI ARTERIA	002.447.1	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
447.6	ARTERITE NON SPECIFICATA	002.447.6	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
452	TROMBOSI DELLA VENA PORTA	002.452	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
453	EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE (Escluso .453.0 Sindrome di Budd Chiari)	002.453	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
459.1	SINDROME POSTFLEBITICA	002.459.1	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
557.1	INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL'INTESTINO	002.557.1	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
745	ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DEL SETTO CARDIACO	002.745	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
746	ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE	002.746	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
747	ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO	002.747	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA OVVERO FINO a 3 MESI DALL'EVENTUALE INTERVENTO (chirurgia, radiologia interventistica ecc.)
V42.2	VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA DA TRAPIANTO	002.V42.2	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
V43.3	VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA CON ALTRI MEZZI	002.V43.3	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
V43.4	VASO SANGUIGNO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI	002.V43.4	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
V45.0	DISPOSITIVO CARDIACO POSTCHIRURGICO IN SITU	002.V45.0	AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO (Escluso: .453.0 Sindrome di Budd-Chiari)	ILLIMITATA
283.0	ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI	003.283.0	ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE	ILLIMITATA
307.1	ANORESSIA NERVOSA	005.307.1	ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA	2 ANNI
307.51	BULIMIA	005.307.51	ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA	2 ANNI
714.0	ARTRITE REUMATOIDE	006.714.0	ARTRITE REUMATOIDE	ILLIMITATA
714.1	SINDROME DI FELTY	006.714.1	ARTRITE REUMATOIDE	ILLIMITATA
714.2	ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO	006.714.2	ARTRITE REUMATOIDE	ILLIMITATA
714.30	ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE, CRONICA O NON SPECIFICATA, POLIARTICOLARE	006.714.30	ARTRITE REUMATOIDE	ILLIMITATA
714.32	ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE	006.714.32	ARTRITE REUMATOIDE	ILLIMITATA
714.33	ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE	006.714.33	ARTRITE REUMATOIDE	ILLIMITATA
493	ASMA	007.493	ASMA	ILLIMITATA PER ASMA CRONICO OSTRUTTIVO (codice 493.2) 5 ANNI nelle altre forme
571.2	CIRROSI EPATICA ALCOLICA	008.571.2	CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE	ILLIMITATA
571.5	CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOL	008.571.5	CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE	ILLIMITATA
571.6	CIRROSI BILIARE	008.571.6	CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE	ILLIMITATA
555	ENTERITE REGIONALE	009.555	COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN	ILLIMITATA
556	COLITE ULCEROSA	009.556	COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN	ILLIMITATA
290.0	DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA	011.290.0	DEMENZE	ILLIMITATA
290.1	DEMENZA PRESENILE	011.290.1	DEMENZE	ILLIMITATA
290.2	DEMENZA SENILE CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI	011.290.2	DEMENZE	ILLIMITATA
290.4	DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA	011.290.4	DEMENZE	ILLIMITATA
291.1	SINDROME AMNESICA DA ALCOOL	011.291.1	DEMENZE	ILLIMITATA

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
294.0	SINDROME AMNESICA	011.294.0	DEMENZE	ILLIMITATA
253.5	DIABETE INSIPIDO	012.253.5	DIABETE INSIPIDO	ILLIMITATA
250	DIABETE MELLITO	013.250	DIABETE MELLITO	ILLIMITATA
303	SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL	014.303	DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL	La validità dell'attestato di esenzione è in funzione della durata del trattamento di disassuefazione o del periodo in Comunità di recupero:
304	DIPENDENZA DA DROGHE	014.304	DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOOL	La validità dell'attestato di esenzione è in funzione della durata del trattamento di disassuefazione o del periodo in Comunità di recupero:
571.4	EPATITE CRONICA	016.571.4	EPATITE CRONICA (ATTIVA)	5 ANNI
070.32	EPATITE VIRALE B CRONICA, SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, SENZA MENZIONE DI EPATITE DELTA	016.070.32	EPATITE CRONICA (ATTIVA)	5 ANNI
070.33	EPATITE VIRALE B CRONICA, SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, CON EPATITE DELTA	016.070.33	EPATITE CRONICA (ATTIVA)	5 ANNI
070.54	EPATITE C CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO	016.070.54	EPATITE CRONICA (ATTIVA)	5 ANNI
070.9	EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO	016.070.9	EPATITE CRONICA (ATTIVA)	5 ANNI
345	EPILESSIE (Escluso Sindrome di Lennox-Gastaut)	017.345	EPILESSIA (Escluso: Sindrome di Lennox-Gastaut)	ILLIMITATA
277.0	FIBROSI CISTICA	018.277.0	FIBROSI CISTICA	ILLIMITATA
365.1	GLAUCOMA AD ANGOLO APERTO	019.365.1	GLAUCOMA	ILLIMITATA
365.3	GLAUCOMA DA CORTICOSTEROIDI	019.365.3	GLAUCOMA	ILLIMITATA
365.4	GLAUCOMA ASSOCIATO AD ANOMALIE CONGENITE, DISTROFIE E SINDROMI SISTEMICHE	019.365.4	GLAUCOMA	ILLIMITATA
365.5	GLAUCOMA ASSOCIATO AD ALTERAZIONI DEL CRISTALLINO	019.365.5	GLAUCOMA	ILLIMITATA
365.6	GLAUCOMA ASSOCIATO AD ALTRE AFFEZIONI OCULARI	019.365.6	GLAUCOMA	ILLIMITATA
365.8	ALTRE FORME SPECIFICATE DI GLAUCOMA	019.365.8	GLAUCOMA	ILLIMITATA
042	INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV)	020.042	INFEZIONE DA HIV	ILLIMITATA
042 + 079.53	INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA, TIPO 2 [HIV2]	020.042 + 079.53	INFEZIONE DA HIV	ILLIMITATA
V08	STATO INFETTIVO ASINTOMATICO DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV)	020.V08	INFEZIONE DA HIV	ILLIMITATA

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
428	INSUFFICIENZA CARDIACA (SCOMPENSO CARDIACO)	021.428	INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. classe III e IV)	ILLIMITATA
255.4	INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)	022.255.4	INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON)	ILLIMITATA
585	INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	023.585	INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	ILLIMITATA
518.81	INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (CRONICA)	024.518.81	INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA	ILLIMITATA
272.0	IPERCOLESTEROLEMIA PURA	025.272.0	IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb - IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA - IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III	ILLIMITATA
272.2	IPERLIPIDEMIA MISTA	025.272.2	IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb - IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA - IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III	ILLIMITATA
272.4	ALTRE E NON SPECIFICATE IPERLIPIDEMIE	025.272.4	IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE ETEROZIGOTE TIPO IIa E IIb - IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA POLIGENICA - IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III	ILLIMITATA
252.0	IPERPARATIROIDISMO	026.252.0	IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO	ILLIMITATA
252.1	IPOPARATIROIDISMO	026.252.1	IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO	ILLIMITATA
243	IPOTIROIDISMO CONGENITO	027.243	IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)	ILLIMITATA
244	IPOTIROIDISMO ACQUISITO	027.244	IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (GRAVE)	ILLIMITATA
710.0	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	028.710.0	LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO	ILLIMITATA
331.0	MALATTIA DI ALZHEIMER	029.331.0	MALATTIA DI ALZHEIMER	ILLIMITATA
710.2	MALATTIA DI SJOGREN	030.710.2	MALATTIA DI SJOGREN	ILLIMITATA
401	IPERTENSIONE ESSENZIALE	031.401	IPERTENSIONE ARTERIOSA	ILLIMITATA
402	CARDIOPATIA IPERTENSIVA	031.402	IPERTENSIONE ARTERIOSA	ILLIMITATA
403	NEFROPATIA IPERTENSIVA	031.403	IPERTENSIONE ARTERIOSA	ILLIMITATA
404	CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA	031.404	IPERTENSIONE ARTERIOSA	ILLIMITATA
405	IPERTENSIONE SECONDARIA	031.405	IPERTENSIONE ARTERIOSA	ILLIMITATA

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
255.0	SINDROME DI CUSHING	032.255.0	MALATTIA O SINDROME DI CUSHING	ILLIMITATA
358.0	MIASTENIA GRAVE	034.358.0	MIASTENIA GRAVE	ILLIMITATA
242.0	GOZZO TOSSICO DIFFUSO	035.242.0	MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO	ILLIMITATA
242.1	GOZZO TOSSICO UNINODULARE	035.242.1	MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO	2 ANNI
242.2	GOZZO MULTINODULARE TOSSICO	035.242.2	MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO	ILLIMITATA
242.3	GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO	035.242.3	MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO	2 ANNI
443.1	TROMBOANGIOITE OBLITERANTE (MORBO DI BUERGER)	036.443.1	MORBO DI BUERGER	ILLIMITATA
731.0	OSTEITE DEFORMANTE SENZA MENZIONE DI TUMORE DELLE OSSA (MALATTIA DELLE OSSA DI PAGET)	037.731.0	MORBO DI PAGET	ILLIMITATA
332	MORBO DI PARKINSON	038.332	MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI	ILLIMITATA
333.0	ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE	038.333.0	MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI	ILLIMITATA
333.1	TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE	038.333.1	MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI	ILLIMITATA
333.5	ALTRE FORME DI COREA	038.333.5	MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI	ILLIMITATA
253.3	NANISMO IPOFISARIO	039.253.3	NANISMO IPOFISARIO	ILLIMITATA
		040	NEONATI PREMATURI, IMMATURI, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	3 ANNI
341.0	NEUROMIELITE OTTICA	041.341.0	NEUROMIELITE OTTICA	ILLIMITATA
577.1	PANCREATITE CRONICA	042.577.1	PANCREATITE CRONICA	ILLIMITATA
295.0	PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO SEMPLICE	044.295.0	PSICOSI	ILLIMITATA
295.1	PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO DISORGANIZZATO	044.295.1	PSICOSI	ILLIMITATA
295.2	PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO CATATONICO	044.295.2	PSICOSI	ILLIMITATA
295.3	PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO PARANOIDE	044.295.3	PSICOSI	ILLIMITATA
295.5	SCHIZOFRENIA LATENTE	044.295.5	PSICOSI	ILLIMITATA
295.6	SCHIZOFRENIA RESIDUALE	044.295.6	PSICOSI	ILLIMITATA
295.7	PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO SCHIZOAFFETTIVO	044.295.7	PSICOSI	ILLIMITATA

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
295.8	ALTRI TIPI SPECIFICATI DI SCHIZOFRENIA	044.295.8	PSICOSI	ILLIMITATA
296.0	MANIA, EPISODIO SINGOLO	044.296.0	PSICOSI	ILLIMITATA
296.1	MANIA, EPISODIO RICORRENTE	044.296.1	PSICOSI	ILLIMITATA
296.2	DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO SINGOLO	044.296.2	PSICOSI	ILLIMITATA
296.3	DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO RICORRENTE	044.296.3	PSICOSI	ILLIMITATA
296.4	SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MANIACALE	044.296.4	PSICOSI	ILLIMITATA
296.5	SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO	044.296.5	PSICOSI	ILLIMITATA
296.6	SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MISTO	044.296.6	PSICOSI	ILLIMITATA
296.7	SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, NON SPECIFICATA	044.296.7	PSICOSI	ILLIMITATA
296.8	PSICOSI MANIACO -DEPRESSIVA, ALTRA E NON SPECIFICATA	044.296.8	PSICOSI	ILLIMITATA
297.0	STATO PARANOIDE SEMPLICE	044.297.0	PSICOSI	ILLIMITATA
297.1	PARANOIA	044.297.1	PSICOSI	ILLIMITATA
297.2	PARAFRENIA	044.297.2	PSICOSI	ILLIMITATA
297.3	SINDROME PARANOIDE A DUE	044.297.3	PSICOSI	ILLIMITATA
297.8	ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI	044.297.8	PSICOSI	ILLIMITATA
298.0	PSICOSI DI TIPO DEPRESSIVO	044.298.0	PSICOSI	ILLIMITATA
298.1	PSICOSI, TIPO AGITATO	044.298.1	PSICOSI	ILLIMITATA
298.2	CONFUSIONE REATTIVA	044.298.2	PSICOSI	ILLIMITATA
298.4	PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA	044.298.4	PSICOSI	ILLIMITATA
298.8	ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE	044.298.8	PSICOSI	ILLIMITATA
299.0	AUTISMO INFANTILE	044.299.0	PSICOSI	ILLIMITATA
299.1	PSICOSI DISINTEGRATIVA	044.299.1	PSICOSI	ILLIMITATA
299.8	ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA	044.299.8	PSICOSI	ILLIMITATA

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
696.0	ARTROPATIA PSORIASICA	045.696.0	PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)	ILLIMITATA
696.1	ALTRE PSORIASI	045.696.1	PSORIASI (ARTROPATICA, PUSTOLOSA GRAVE, ERITRODERMICA)	ILLIMITATA
340	SCLEROSI MULTIPLA	046.340	SCLEROSI MULTIPLA	ILLIMITATA
710.1	SCLEROSI SISTEMICA	047.710.1	SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA)	ILLIMITATA
		048	SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORTAMENTO INCERTO	5 ANNI, 10 ANNI O ILLIMITATA secondo quanto previsto dalla circolare 13 del 13 dicembre 2001 (GU n. 44 del 21/2/2002)
		049	SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIU' ORGANI E/O APPARATI E RIDUZIONE DELL'AUTONOMIA PERSONALE CORRELATA ALL'ETA' RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DI CONVALIDATE SCALE DI VALUTAZIONE DELLE CAPACITA' FUNZIONALI	ILLIMITATA
		050	SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, CORNEA, MIDOLLO)	Fino alla esecuzione del trapianto
		051	SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI	ILLIMITATA
V42.0	RENE SOSTITUITO DA TRAPIANTO	052.V42.0	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)	ILLIMITATA
V42.1	CUORE SOSTITUITO DA TRAPIANTO	052.V42.1	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)	ILLIMITATA
V42.6	POLMONE SOSTITUITO DA TRAPIANTO	052.V42.6	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)	ILLIMITATA
V42.7	FEGATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO	052.V42.7	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)	ILLIMITATA
V42.8	ALTRO ORGANO O TESSUTO SPECIFICATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO: PANCREAS	052.V42.8	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)	ILLIMITATA
V42.9	ORGANO O TESSUTO NON SPECIFICATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO	052.V42.9	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (RENE, CUORE, POLMONE, FEGATO, PANCREAS, MIDOLLO)	ILLIMITATA
V42.5	CORNEA SOSTITUITA DA TRAPIANTO	053.V42.5	SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO DI CORNEA	ILLIMITATA
720.0	SPONDILITE ANCHILOSANTE	054.720.0	SPONDILITE ANCHILOSANTE	ILLIMITATA
010	INFEZIONE TUBERCOLARE PRIMARIA	055.010	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI

Codice ICD9CM	DEFINIZIONE DI MALATTIA	Codice esenzione - ICD9CM	Malattia o Condizione	DURATA MINIMA ATTESTATO DI ESENZIONE
011	TUBERCOLOSI POLMONARE	055.011	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI
012	ALTRE FORME DI TUBERCOLOSI DELL'APPARATO RESPIRATORIO	055.012	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI
013	TUBERCOLOSI DELLE MENINGI E DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE	055.013	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI
014	TUBERCOLOSI DELL'INTESTINO, DEL PERITONEO E DELLE GHIANDOLE MESENTERICHE	055.014	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI
015	TUBERCOLOSI DELLE OSSA E DELLE ARTICOLAZIONI	055.015	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI
016	TUBERCOLOSI DELL'APPARATO GENITOURINARIO	055.016	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI
017	TUBERCOLOSI DEGLI ALTRI ORGANI	055.017	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI
018	TUBERCOLOSI MILIARE	055.018	TUBERCOLOSI (ATTIVA BACILLIFERA)	2 ANNI
245.2	TIROIDITE LINFOCITARIA CRONICA	056.245.2	TIROIDITE DI HASHIMOTO	18 MESI

13A01081

DECRETO 23 gennaio 2013.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella II, Sezione B, dei medicinali di origine vegetale a base di *Cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «testo unico»;

Visto in particolare, l'art. 13, comma 2 del testo unico che prevede che le tabelle «devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche»;

Viste la tabella I del testo unico che indica le sostanze con forte potere tossicomanigeno e oggetto di abuso e la tabella II del testo unico che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia ed è suddivisa in cinque sezioni in relazione al decrescere del potenziale di abuso delle sostanze stesse;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante: «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettere *ll), mm)* e *nn)* che riportano, rispettivamente, le definizioni di medicinale di origine vegetale, di sostanze vegetali e di preparazioni vegetali;

Vista la cinquantesima edizione del dicembre 2011 della Yellow list, lista delle sostanze stupefacenti sotto controllo internazionale, predisposta dall'International Narcotics Control Board, in conformità a quanto previsto dalla Single Convention on Narcotics Drugs, adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata con protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, che ha introdotto nella descrizione della Cannabis le preparazioni vegetali impiegate nei medicinali a base di estratti di *Cannabis* preparati industrialmente;

Considerato che nella tabella I allegata al testo unico sono inclusi i preparati attivi della *Cannabis* e nella tabella II, sezione B, sono incluse le sostanze delta-9-tetraidrocannabinolo e trans-delta-9-tetraidrocannabinolo o dronabinol, che possono essere impiegate come medicinali, debitamente prescritti ai sensi del comma 2 dell'art. 72 del testo unico;

Visto il parere dell'Istituto Superiore di Sanità, comunicato con nota del 4 ottobre 2012, favorevole all'aggiornamento della tabella II del testo unico, con l'inserimento nella sezione B del riferimento ai medicinali di origine vegetale a base di *Cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture), in conformità alle modifiche introdotte dall'International Narcotics Control Board;

Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 23 ottobre 2012, favorevole all'inserimento nella tabella II, sezione B, del testo unico dei medicinali di origine vegetale a base di *Cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali);

Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 20 novembre 2012, favorevole all'inserimento nella tabella II, sezione B, del testo unico dei medicinali di origine vegetale a base di *Cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali);

Ritenuto di procedere all'inserimento suindicato;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella II, sezione B, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono inseriti, secondo l'ordine alfabetico:

Medicinali di origine vegetale a base di *Cannabis* (sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

13A00942

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 gennaio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl", in Thiene ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Amarene Brusche di Modena".

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritte nel registro "registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette" di cui all'art. 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1028 della Commissione del 29 ottobre 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Amarene Brusche di Modena";

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2010, con il quale l'organismo "CSQA Certificazioni Srl", con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Amarene Brusche di Modena";

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 gennaio 2010;

Considerato che il Consorzio Produttori Amarene Brusche di Modena ha comunicato di confermare "CSQA Certificazioni Srl" quale organismo di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta "Amarene Brusche di Modena" ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) 1151/2012;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta "Amarene Brusche di Modena" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo "CSQA Certificazioni Srl" la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 gennaio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl";

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl", con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, con decreto 21 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Amarene Brusche di Modena", registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1028 del 29 ottobre 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 gennaio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 15 gennaio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A00913

DECRETO 18 gennaio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl", in Thiene ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Radicchio di Verona" registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 37 del 15 febbraio 2010, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 gennaio 2010;

Considerato che il «Consorzio del Radicchio Rosso di Verona» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 gennaio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, con decreto 21 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Radicchio di Verona», registrata con il Regolamento (CE) n. 98 del 2 febbraio 2009, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 gennaio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 gennaio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A00903

DECRETO 18 gennaio 2013.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato "CSQA Certificazioni Srl", in Thiene ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Gorgonzola".

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'articolo 11 del presente regolamento;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» e il successivo regolamento (CE) n.104 del 3 febbraio 2009 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'articolo 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 37 del 15 febbraio 2010, con il quale l'organismo "CSQA Certificazioni Srl" con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 gennaio 2010;

Considerato che il Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ha comunicato di confermare «CSQA Certificazioni Srl» quale organismo di controllo e di certificazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n.1151/2012;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione del piano dei controlli;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 gennaio 2010, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene, Via San Gaetano n. 74, con decreto 21 gennaio 2010 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata con il Regolamento della Commis-

sione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 gennaio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 18 gennaio 2013

Il direttore generale: LA TORRE

13A00904

DECRETO 28 gennaio 2013.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Aglianico del Vulture Superiore e alla DOC Aglianico del Vulture.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, Capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il Capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico *OCM)* a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture con sede legale in Rionero in Vulture (PZ), via XX Settembre, Palazzo Giustino Fortunato intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Aglianico del Vulture Superiore e per la DOC Aglianico del Vulture;

Considerato che la DOCG Aglianico del Vulture Superiore e la DOC Aglianico del Vulture sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992

e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118 vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero;

Considerato in particolare che le modalità di voto dei consorziati sono stabilite con regolamento interno, secondo quanto previsto dal suddetto statuto;

Verificata la rappresentatività del Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture attraverso la dichiarazione dell'Autorità pubblica designata Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Potenza, di cui alle note prott. n. 15393 del 9 novembre 2012 e n. 624 del 15 gennaio 2013;

Considerato che il Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e al comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le citate denominazioni, nonché il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG Aglianico del Vulture Superiore e alla DOC Aglianico del Vulture;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture con sede legale in Rionero in Vulture (PZ), via XX Settembre, Palazzo Giustino Fortunato, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 2.

1. Il Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOCG Aglianico del Vulture Superiore e per la DOC Aglianico del Vulture, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118 quindecies del reg. (CE) n. 1237/2007.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Aglianico del Vulture Superiore e Aglianico del Vulture.

Art. 3.

1. Il Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture è tenuto a rispettare la previsione in base alla quale tutti i regolamenti interni al Consorzio di tutela devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero e, pertanto, ad inserire espressamente tale previsione nello statuto alla prima Assemblea straordinaria utile.

3. Il Consorzio di Tutela Aglianico del Vulture è tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che definisce le modalità di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Aglianico del Vulture Superiore e Aglianico del Vulture, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A00940

DECRETO 28 gennaio 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Catas S.p.A.», in San Giovanni al Natisone, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 4 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 220 del 22 settembre 2009 con il quale il laboratorio Catas S.p.A., ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), via Antica n. 24/3 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 22 gennaio 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2011 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Catas S.p.A., ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), via Antica n. 24/3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 1° ottobre 2015 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Catas S.p.A., ubicato in San Giovanni al Natisone (Udine), via Antica n. 24/3 perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (0,5 ÷ 10 g/l (Acido tartarico)	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale (0,2 ÷ 10 g/l (Acido tartarico)	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile (0,1 ÷ 2,0 g/l (Acido acetico)	OIV MA-AS313-02 R2009
Acido sorbico (20 ÷ 250 mg/l)	OIV MA-AS313-14 A R2009
Anidride solforosa (5 ÷ 500 mg/l)	OIV MA-323-04A R2009
Anidride solforosa (5 ÷ 500 mg/l)	PTP 142 del 2012 Rev.0
Ceneri (0,1 ÷ 5 g/l)	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto secco netto, Estratto non riduttore (1 ÷ 80 g/l, 1 ÷ 80 g/l)	OIV MA-AS2-03 B R2009 + OIV MA-AS311-02 R2006
Estratto secco totale (1 ÷ 310 g/l)	OIV MA-AS2-03 B R2009
Glucosio e fruttosio (0,2 ÷ 300 g/l)	OIV MA-AS311-02 R2006
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,9 ÷ 1,1 kg/l, 0,9 ÷ 1,1)	OIV MA-AS2-01 R2009 + OIV MA-AS312-01 A R2009
Titolo alcolometrico volumico (4 ÷ 18 % vol)	OIV MA-AS312-01 A R2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale (0,02 ÷ 18 % vol, 4 ÷ 36 % vol)	Reg CE 491/2009 25/05/2009 GU CE L 154 17/06/2009 All I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 A R2009 + OIV MA-AS311-02 R2006
Titolo alcolometrico volumico, Acidità totale, Zuccheri totali (glucosio + fruttosio), Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Densità relativa, Estratto secco totale, Estratto non riduttore, Acidità volatile (2 ÷ 20 % vol, 3 ÷ 10 g/l (Acido tartarico), 1 ÷ 200 g/l, 0,1 ÷ 15 % vol, 2 ÷ 30 % vol, 0,97 ÷ 1,10, 10 ÷ 250 g/l, 10 ÷ 40 g/l, 0,1 ÷ 2,0 g/l (acido acetico)	PTP 143 del 2012 Rev.0
pH (3 ÷ 7 un. pH)	OIV MA-AS313-15 R2011

1

13A00941

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Determinazione, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2013. (Delibera n. 18426).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 18.050 e n. 18.051 del 28 dicembre 2011 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2012 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di determinare, per l'esercizio 2013, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare alla Consob, per l'esercizio 2013, un contributo denominato «contributo di vigilanza»:

a) le società di intermediazione mobiliare iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, ivi comprese quelle iscritte nella sezione speciale dello stesso albo prevista dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996;

b) le imprese di investimento extracomunitarie iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

c) le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'elenco allegato all'albo, di cui all'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998;

d) le banche italiane autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

e) le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie con e senza succursale in Italia autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), *d)*, *e)* ed *f)* dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

f) le società di gestione del risparmio italiane e le società di gestione armonizzate con succursale in Italia autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere *d)* ed *f)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

g) gli intermediari finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993 autorizzati, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998, a prestare i servizi e le attività di cui all'art. 1, comma 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e c-*bis*), dello stesso decreto legislativo n. 58/1998;

h) la società Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata a prestare i servizi di investimento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

i) gli agenti di cambio iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nel ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del decreto legislativo n. 58/1998;

j) le società di gestione del risparmio iscritte, alla data del 2 gennaio 2013, nell'albo di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, le società di investimento a capitale variabile iscritte, alla stessa data del 2 gennaio 2013, nell'albo di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998 e gli organismi di investimento collettivo soggetti, sempre alla stessa data del 2 gennaio 2013, all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998;

k) le imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2005;

l) i promotori finanziari iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, nell'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998;

m) la Borsa Italiana S.p.a.;

n) la MTS S.p.a.;

o) la Monte Titoli S.p.a.;

p) la Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.a.;

q) i soggetti - diversi dallo Stato italiano, dagli enti locali, dagli Stati esteri e dagli Organismi internazionali a carattere pubblico - appresso indicati:

q1) gli emittenti italiani ed esteri (comunitari ed extracomunitari) che, alla data del 2 gennaio 2013, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani;

q2) gli emittenti italiani che, alla data del 2 gennaio 2013, abbiano strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) e per i quali lo Stato membro di origine risulti essere l'Italia;

r) gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11.971/1999, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2013;

s) i soggetti, diversi da quelli di cui alle precedenti lettere *j)* e *k)*, che:

s1) intendendo effettuare una sollecitazione all'investimento, a seguito della preventiva comunicazione di cui all'art. 94, comma 1, ovvero di cui all'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, hanno ottenuto l'approvazione del prospetto di base - unico o tripartito - ovvero del documento d'offerta, ma non hanno concluso, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, la sollecitazione all'investimento ovvero l'offerta pubblica;

s2) avendo concluso una sollecitazione all'investimento, ovvero un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio, nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, sono sottoposti alla data del 2 gennaio 2013 all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97 ovvero di cui all'art. 103, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

t) i soggetti iscritti, alla data del 2 gennaio 2013, al registro di cui al decreto legislativo n. 39/2010, che alla stessa data risultavano svolgere incarichi di revisione legale sui bilanci degli enti di interesse pubblico;

u) le società di intermediazione mobiliare, le banche e le società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2 gennaio 2013, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del decreto legislativo n. 58/1998;

v) gli internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito elenco di cui all'art. 22, comma 1, del regolamento Consob n. 16.191/2007, in corso di validità alla data del 2 gennaio 2013;

w) l'organismo dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58/1998.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: VEGAS

13A00907

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2013. (Delibera n. 18427).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;

Viste le proprie delibere n. 18.050 e n. 18.051 del 28 dicembre 2011 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2012 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;

Vista la propria delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2013, i soggetti tenuti alla contribuzione;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2013, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012;

Delibera:

Art. 1.

Misura della contribuzione

1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2013, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 è determinato nelle seguenti misure:

Riferimento normativo (delibera n. 18.426/2012)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *a)*	Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie)	Come da successivo comma 2, punto 2.1
Art. 1, lett. *b)*	Imprese di investimento extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento in Italia	Come da successivo comma 2, punto 2.2
Art. 1, lett. *c)*	Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia	Come da successivo comma 2, punto 2.2
Art. 1, lett. *d)*	Banche italiane autorizzate a prestare i servizi e le attività di investimento	Come da successivo comma 2, punto 2.1
Art. 1, lett. *e)*	Banche comunitarie con succursale in Italia e le Banche extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate a prestare i servizi e le attività di investimento in Italia	Come da successivo comma 2, punto 2.2
Art. 1, lett. *f)*	Società di gestione del risparmio e le società di gestione armonizzate con succursale in Italia autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti	Come da successivo comma 2, punto 2.2
Art. 1, lett. *g)*	Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993	Come da successivo comma 2, punto 2.2
Art. 1, lett. *h)*	Poste Italiane – Divisione Servizi BancoPosta autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento	Come da successivo comma 2, punto 2.1
Art. 1, lett. *i)*	Agenti di cambio iscritti alla data del 2.1.2013 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998	€ 75 *pro-capite*
Art. 1, lett. *j)*	Società di gestione del risparmio, Sicav e Organismi di investimento collettivo	Quota fissa pari a € 3.740, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 1.580 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2013, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti.
Art. 1, lett. *k)*	Imprese di assicurazione autorizzate alla data del 2.1.2013 all'esercizio dei rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005	€ 4.410 *pro-capite*
Art. 1, lett. *l)*	Promotori finanziari iscritti alla data del 2.1.2013 nell'Albo	€ 91 *pro-capite*
Art. 1, lett. *m)*	Borsa Italiana s.p.a.	€ 3.471.095
Art. 1, lett. *n)*	MTS s.p.a.	€ 359.040

Riferimento normativo (delibera n. 18.426/2012)	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo
Art. 1, lett. *o)*	Monte Titoli s.p.a.	€ 612.330
Art. 1, lett. *p)*	Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.	€ 418.595
Art. 1, lett. *q)*	Emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati	Come da successivo comma 3
Art. 1, lett. *r)*	Emittenti azioni o obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante iscritti nell'apposito Elenco Consob	€ 13.285 *pro-capite*
Art. 1, lett. *s)*	Soggetti che effettuano sollecitazioni all'investimento, diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. *j)* e *k*)	Come da successivi commi 4 e 5
Art. 1, lett. *t)*	Società di revisione	Come da successivo comma 6
Art. 1, lett. *u)*	Società di intermediazione mobiliare, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di Sistemi multilaterali di negoziazione	Come da successivo comma 7
Art. 1, lett. *v)*	Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco Consob	Come da successivo comma 8
Art. 1, lett. *w)*	Organismo Promotori finanziari	€ 288.455

2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* ed *h)*, della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 è computato come segue:

2/1 per i soggetti di cui alle lettere *a)*, *d)* ed *h)* è computato in misura pari ad € 2.185 maggiorato, per le Banche italiane e Poste Italiane - Divisione BancoPosta dello 1,1% dei ricavi da servizi di investimento e accessori, per le società di intermediazione mobiliare dello 0,3% dei ricavi da servizi di investimento e accessori. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento e accessori riferiti ai bilanci chiusi nel 2012, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 per le banche ed ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991 per le società di intermediazione mobiliare. In particolare saranno considerate le pertinenti sottovoci della voce 40924 per le banche e delle voci 43962 e 43964 per le società di intermediazione mobiliare. La misura massima della contribuzione per ciascun intermediario è pari ad € 110.000;

2/2 per i soggetti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)* con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 2 gennaio 2013 [esclusa l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, del decreto legislativo n. 58/1998] nelle seguenti misure:

a) un servizio/attività di investimento: € 2.185;

b) due servizi/attività di investimento: € 9.470;

c) tre servizi/attività di investimento: € 17.480;

d) quattro servizi/attività di investimento: € 23.315;

e) cinque servizi/attività di investimento: € 29.145;

f) sei servizi/attività di investimento: € 38.255.

3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *q)*, della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 è computato con riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle negoziazioni alla data del 2 gennaio 2013.

Per gli emittenti italiani di cui ai punti *q1)* ed *q2)*:

a) l'importo del contributo per le azioni è pari ad una quota fissa di € 10.320 fino a € 10.000.000 di capitale sociale, più € 96,9 ogni € 500.000 oltre € 10.000.000 e fino a € 100.000.000 di capitale sociale, più € 77,9 ogni € 500.000 oltre € 100.000.000 di capitale sociale. Per le frazioni di € 500.000 la relativa tariffa viene applicata proporzionalmente;

b) l'importo del contributo per le obbligazioni è pari ad una quota fissa di € 10.320 per ogni emissione quotata. Sono esentate le obbligazioni già quotate di diritto alla data del 2 gennaio 1998 e le obbligazioni garantite dallo Stato italiano emesse ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

c) l'importo del contributo per i warrant è pari ad una quota fissa di € 10.320, per ogni warrant quotato;

d) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento quotato;

e) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav emesse da società italiane è pari ad una quota fissa di € 2.820 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

f) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 411.555.

Per gli emittenti esteri di cui al punto *q1)*:

a) l'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i warrant emessi è pari ad una quota fissa di € 10.320;

b) l'importo del contributo per i covered warrant, per i certificates, per gli exchange traded commodities e per gli exchange traded notes è pari ad una quota fissa di € 1.440 per ogni strumento quotato;

c) l'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni di investimento, di exchange traded funds e di sicav è pari ad una quota fissa di € 2.820 per ciascun fondo o per ciascun comparto quotato;

d) la misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad € 411.555.

4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *s)*, punti *s1)* e *s2)* della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 è determinato nelle seguenti misure:

4/1 per le sollecitazioni all'investimento e per le offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto o del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso la sollecitazione ovvero l'offerta pubblica, è pari ad una quota fissa di € 2.875;

4/2 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio, il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore prestabilito ed il valore di mercato dell'attività sottostante, è pari a € 285 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito);

4/3 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari è pari, per ciascuna sollecitazione, ad una quota fissa di € 2.875 maggiorata, nel caso di sollecitazione avente controvalore superiore a € 500.000, dello 0,575% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento;

4/4 per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche, di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del regolamento Consob n. 11.971/1999, è pari ad una quota fissa di € 440 per ciascuna sollecitazione conclusa;

4/5 per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o per le offerte pubbliche di scambio è pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta pubblica conclusa, ad una quota fissa di € 2.875 maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a € 13.000.000, dello 0,02212% del controvalore eccedente tale importo. La misura mas-

sima della contribuzione è pari a € 2.500.000 per ciascuna sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di acquisto e/o scambio.

5. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al comma 4, punti 4/3 e 4/5, per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento d'offerta ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo.

6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *t)*, della delibera 18.426 del 21 dicembre 2012 è determinato nella misura del 8,40% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, conferiti ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del decreto legislativo n. 58/1998 e degli artt. 16, comma 1, e 43, comma 2, del decreto legislativo n. 39/2010. Il contributo si applica ai ricavi da corrispettivi contabilizzati nel bilancio della società di revisione chiuso nel 2012.

7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *u)*, della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 17.950;

b) da n. 100 a n. 299 strumenti finanziari trattati: € 36.650;

c) da n. 300 a n. 799 strumenti finanziari trattati: € 55.350;

d) oltre n. 800 strumenti finanziari trattati: € 74.050.

8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. *v)*, della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:

a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 7.200;

b) da n. 100 a n. 199 strumenti finanziari trattati: € 12.000;

c) da n. 200 a n. 399 strumenti finanziari trattati: € 16.800;

d) oltre n. 400 strumenti finanziari trattati: € 21.600.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: VEGAS

13A00908

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Modalità e termini di versamento della contribuzione dovuta, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2013. (Delibera n. 18428)

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni e integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la CONSOB, ai fini del proprio finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza;

Viste le proprie delibere n. 18.426 e n. 18.427 del 21 dicembre 2012 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti alla contribuzione per l'esercizio 2013 e della misura della contribuzione dovuta per il medesimo esercizio;

Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2013, le modalità ed i termini di versamento della contribuzione dovuta ai sensi delle citate delibere n. 18.426 e n. 18.427 del 21 dicembre 2012;

Delibera:

Art. 1.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *a)*, *d)*, *f)* [escluse le società di gestione armonizzate], *g)*, *h)*, *i)*, *j)* [esclusi gli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 58/1998], *k)*, *l)*, *q)* [esclusi i soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], *r)*, *s)* [esclusi gli offerenti esteri], *u)* e *v)*, della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 deve essere effettuato entro il 15 aprile 2013. Ai fini del versamento deve essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito, entro il 15 marzo 2013, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

2. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei 10 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti indicati nel comma 1 possono effettuare il versamento presso qualunque sportello del gruppo bancario Unicredit S.p.A. sul territorio nazionale, comunicando per iscritto allo sportello prescelto i seguenti dati identificativi del soggetto tenuto alla contribuzione: *a)* il nome e cognome (persone fisiche) o la denominazione sociale (persone giuridiche); *b)* il codice fiscale.

3. Nei 20 giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo i soggetti indicati nel comma 1 possono altresì acquisire il MAV tramite rete Internet. A tal fine le necessarie istruzioni per ottenerne la stampa saranno rese note, entro il 15 marzo 2013, attraverso il notiziario settimanale - CONSOB Informa e sul sito istituzionale della CONSOB (www.consob.it).

4. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *m)*, *n)*, *o)*, *p)* e *w)* della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 deve essere effettuato entro il 28 febbraio 2013.

5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 400413898 intestato a «CONSOB, via G. B. Martini 3 - 00198 Roma», presso Unicredit S.p.A./Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198 - 00198 Roma - Cod. 02008 - Cab. 05164 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 12 N 02008 05164 000400413898).

6. All'atto del pagamento devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione ed il codice fiscale, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione di informazioni per il destinatario.

7. Il codice e la descrizione delle causali di versamento, da utilizzare ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, sono riportati nella tabella allegata alla presente delibera della quale costituisce parte integrante.

8. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera *t)*, della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 deve essere effettuato, con le modalità stabilite nei precedenti commi da 5 a 7, entro:

a) il 28 febbraio 2013, qualora il bilancio chiuso nel 2012 sia stato approvato non più tardi del trentesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica;

b) il trentesimo giorno dalla data di approvazione del bilancio chiuso nel 2012, negli altri casi.

9. Nel termine di versamento di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 8, copia della documentazione attestante il versamento stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il pagamento contenente gli elementi indicati al comma 6 e gli estremi del versamento effettuato (conto corrente utilizzato, importo, data ordine e data valuta), corredata di apposita tabella esplicativa del computo del contributo, è trasmessa alla CONSOB.

10. Il versamento del contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *f)* [limitatamente alle società di gestione armonizzate], *j)* [limitatamente agli organismi di investimento collettivo soggetti all'applicazione dell'art. 42, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 58/1998], *q)* [limitatamente ai soggetti esteri emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati nazionali], e *s)* [limitatamente agli offerenti esteri], della delibera n. 18.426 del 21 dicembre 2012 deve essere effettuato, entro il 15 aprile 2013, mediante bonifico bancario da disporre a seguito di apposito avviso di pagamento che sarà spedito, entro il 15 marzo 2013, all'indirizzo dei soggetti tenuti alla contribuzione.

11. L'avviso di pagamento di cui al comma 10 conterrà, tra l'altro, il «codice utente» con il quale il soggetto è identificato dalla CONSOB, il codice della causale del versamento e la descrizione della causale del versamento. Detti elementi, unitamente alla denominazione del soggetto, devono essere riportati sul modulo di bonifico bancario come segue: *a)* la denominazione, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni anagrafiche relative al soggetto tenuto al versamento; *b)* il «codice utente» ed il codice e la descrizione della causale del versamento, nella sezione del modulo di bonifico che prevede l'indicazione delle informazioni per il destinatario. Il bonifico bancario deve essere effettuato sul conto corrente n. 400415701 intestato a «CONSOB, via G. B. Martini 3 - 00198 Roma», presso Unicredit Banca/Agenzia B. Marcello, Largo Benedetto Marcello 198 - 00198 Roma (Italia) - Cod. 02008 - Cab. 05164 - Codice BIC Swift UNCRITM1B57 (le coordinate bancarie complete sono le seguenti: IT 41 R 02008 05164 000400415701).

Art. 2.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale oltre che delle maggiori somme previste dalla vigente normativa.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della CONSOB, nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO

TABELLA CODICI E DESCRIZIONI DELLE CAUSALI

Codice causale	Descrizione causale	Soggetti tenuti alla corresponsione	Misura del contributo	Termine di versamento
C1A	**art.1, lett. *a)*, delibera n. 18.426/2012**	**Sim iscritte nell'Albo (incluse le fiduciarie)**	**come da art. 1, comma 2, punto 2.1, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1B	**art.1, lett. *b)*, delibera n. 18.426/2012**	**Imprese di investimento extracomunitarie autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento in Italia**	**come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1C	**art.1, lett. *c)*, delibera n. 18.426/2012**	**Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia**	**come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1D	**art.1, lett. *d)*, delibera n. 18.426/2012**	**Banche italiane autorizzate a prestare i servizi e le attività di investimento**	**come da art. 1, comma 2, punto 2.1, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1E	**art.1, lett. *e)*, delibera n. 18.426/2012**	**Banche comunitarie con succursale in Italia e Banche extracomunitarie, con o senza succursale, autorizzate all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento in Italia**	**come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1F	**art.1, lett. *f)*, delibera n. 18.426/2012**	**Società di gestione del risparmio e le Società di gestione armonizzate con succursale in Italia autorizzate all'esercizio del servizio di gestione di portafogli e/o del servizio di consulenza in materia di investimenti**	**come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1G	**art.1, lett. *g)*, delibera n. 18.426/2012**	**Intermediari finanziari di cui all'art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993**	**come da art. 1, comma 2, punto 2.2, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1H	**art.1, lett. *h)*, delibera n. 18.426/2012**	**Poste Italiane – Divisione Servizi BancoPosta autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento**	**come da art. 1, comma 2, punto 2.1, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1I	**art.1, lett. *i)*, delibera n. 18.426/2012**	**Agenti di cambio iscritti, alla data del 2.1.2013, nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998**	**€ 75 *pro-capite***	**15 aprile 2013**
C1J	**art.1, lett. *j)*, delibera n. 18.426/2012**	**Società di gestione del risparmio italiane e Sicav italiane**	**Quota fissa pari a € 3.740, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 1.580 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2013, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti**	**15 aprile 2013**

C2J	**art.1, lett. *j)*, delibera n. 18.426/2012**	**Organismi di investimento collettivo esteri armonizzati ex art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 e Organismi di investimento collettivo esteri non armonizzati ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 58/1998**	**Quota fissa pari a € 3.740, maggiorata, nel caso di soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo, di € 1.580 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali, alla data del 2.1.2013, sia in corso l'offerta al pubblico. Sono esclusi dal computo della maggiorazione i primi due fondi/comparti**	**15 aprile 2013**
C1K	**art.1, lett. *k)*, delibera n. 18.426/2012**	**Imprese di assicurazione autorizzate, alla data del 2.1.2013, all'esercizio rami vita III e/o V di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 209/2005**	**€ 4.410 *pro-capite***	**15 aprile 2013**
C1L	**art.1, lett. *l)*, delibera n. 18.426/2012**	**Promotori finanziari iscritti nell'Albo**	**€ 91 *pro-capite***	**15 aprile 2013**
C1M	**art.1, lett. *m)*, delibera n. 18.426/2012**	**Borsa Italiana s.p.a.**	**€ 3.471.095**	**28 febbraio 2013**
C1N	**art.1, lett. *n)*, delibera n. 18.426/2012**	**MTS s.p.a.**	**€ 359.040**	**28 febbraio 2013**
C1O	**art.1, lett. *o)*, delibera n. 18.426/2012**	**Monte Titoli s.p.a.**	**€ 612.330**	**28 febbraio 2013**
C1P	**art.1, lett. *p)*, delibera n. 18.426/2012**	**Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a.**	**€ 418.595**	**28 febbraio 2013**
C1Q	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 18.426/2012**	**Emittenti italiani di cui ai punti *q1)* e *q2)***	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C2Q	**art.1, lett. *q)*, delibera n. 18.426/2012**	**Emittenti esteri di cui al punto *q1)***	**come da art. 1, comma 3, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1R	**art.1, lett. *r)*, delibera n. 18.426/2012**	**Emittenti azioni e obbligazioni diffusi tra il pubblico in misura rilevante iscritti, alla data del 2.1.2013, nell'apposito Elenco Consob**	**€ 13.285 *pro-capite***	**15 aprile 2013**
C1S	**art.1, lett. *s)*, punto *s1)*, delibera n. 18.426/2012**	**Soggetti che, a seguito dell'approvazione del prospetto di offerta, tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, non hanno concluso le relative sollecitazioni all'investimento**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/1, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C2S	**art.1, lett. *s)*, punto *s2)*, delibera n. 18.426/2012**	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, offerte di prodotti finanziari che danno diritto al pagamento di un differenziale**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/2, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**

C3S	**art.1, lett. *s)*, punto *s2)*, delibera n. 18.426/2012**	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto buoni di acquisto e/o sottoscrizione di prodotti finanziari**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/3, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C4S	**art.1, lett. *s)*, punto *s2)*, delibera n. 18.426/2012**	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari (diversi dai titoli di capitale) emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-*ter*, comma 4, del Regolamento Consob n. 11.971/1999**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/4, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C5S	**art.1, lett. *s)*, punto *s2)*, delibera n. 18.426/2012**	**Soggetti che hanno concluso, tra il 2 gennaio 2012 ed il 1° gennaio 2013, altre sollecitazioni all'investimento, altre offerte pubbliche di acquisto, offerte pubbliche di scambio, sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali finanziarie ed altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali**	**come da art. 1, comma 4, punto 4/5, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1T	**art.1, lett. *t)*, delibera n. 18.426/2012**	**Società di revisione**	**8.40% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale, come da art.1, comma 6, delibera n. 18.427/2012**	**come da art. 1, comma 8, lettere *a)* o *b)*, della presente delibera**
C1U	**art.1, lett. *u)*, delibera n. 18.426/2012**	**Sim, banche e società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 2.1.2013, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione**	**come da art. 1, comma 7, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1V	**art.1, lett. *v)*, delibera n. 18.426/2012**	**Internalizzatori sistematici iscritti nell'Elenco Consob**	**come da art. 1, comma 8, delibera n. 18.427/2012**	**15 aprile 2013**
C1W	**art.1, lett. *w)*, delibera n. 18.426/2012**	**Organismo Promotori finanziari**	**€ 288.455**	**28 febbraio 2013**

13A00909

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/1409 del 27 settembre 2012 relativa al rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Topiramato Teva».

Estratto determinazione V&A/106 del 25 gennaio 2013

Specialità medicinale: TOPIRAMATO TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento:

NO/H/0136/001-004/1B/010;

NO/H/0136/001-004/R/001.

Tipo di modifica: rettifica estratto della determinazione V&A/1409 del 27 settembre 2012.

Visti gli atti di Ufficio all' estratto della determinazione V&A/1409 del 27 settembre 2012, pubblicato nel S.O. n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 247 - del 22 ottobre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

È autorizzata la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione;

leggasi:

È autorizzata la modifica del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01064

Rettifica dell'estratto della determinazione V&A/1820 del 22 novembre 2012, recante: "Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Artrotec»".

Estratto determinazione V&A/ n. 105 del 25 gennaio 2013

Specialità medicinale: ARTROTEC.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Confezioni:

A.I.C. n. 029757046/M - «75 compresse a rilascio modificato» 10 compresse da 75 mg + 200 mcg in blister AL;

A.I.C. n. 029757059/M - «75 compresse a rilascio modificato»30 compresse da 75 mg + 200 mcg in blister AL.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0136/001/II/036.

Tipo di modifica: rettifica estratto determinazione V&A/1820 del 22 novembre 2012.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A/1820 del 22 novembre 2012, pubblicato nel supplemento n. 207 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato: i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, leggasi: i lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A01065

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3444
Yen	122,21
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,690
Corona danese	7,4605
Lira Sterlina	0,85450
Fiorino ungherese	298,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6987
Zloty polacco	4,1989
Nuovo leu romeno	4,3963
Corona svedese	8,6583
Franco svizzero	1,2472
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4420
Kuna croata	7,5878
Rublo russo	40,5020
Lira turca	2,3734
Dollaro australiano	1,2930
Real brasiliano	2,7361
Dollaro canadese	1,3562

Yuan cinese	8,3717
Dollaro di Hong Kong	10,4295
Rupia indonesiana	13011,59
Shekel israeliano	5,0091
Rupia indiana	72,4830
Won sudcoreano	1466,53
Peso messicano	17,1653
Ringgit malese	4,0950
Dollaro neozelandese	1,6210
Peso filippino	55,091
Dollaro di Singapore	1,6646
Baht tailandese	40,278
Rand sudafricano	12,0906

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01279

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3433
Yen	121,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,659
Corona danese	7,4595
Lira Sterlina	0,85360
Fiorino ungherese	297,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6991
Zloty polacco	4,2090
Nuovo leu romeno	4,3835
Corona svedese	8,6110
Franco svizzero	1,2416
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4110
Kuna croata	7,5870
Rublo russo	40,4900
Lira turca	2,3805
Dollaro australiano	1,2860
Real brasiliano	2,6773
Dollaro canadese	1,3510

Yuan cinese	8,3659
Dollaro di Hong Kong	10,4223
Rupia indonesiana	13003,25
Shekel israeliano	5,0049
Rupia indiana	72,1960
Won sudcoreano	1458,03
Peso messicano	17,1112
Ringgit malese	4,1421
Dollaro neozelandese	1,6072
Peso filippino	54,836
Dollaro di Singapore	1,6629
Baht tailandese	40,098
Rand sudafricano	12,1785

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01280

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3541
Yen	123,55
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,652
Corona danese	7,4609
Lira Sterlina	0,85830
Fiorino ungherese	296,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6991
Zloty polacco	4,1988
Nuovo leu romeno	4,3848
Corona svedese	8,6117
Franco svizzero	1,2392
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4350
Kuna croata	7,5940
Rublo russo	40,6344
Lira turca	2,3959
Dollaro australiano	1,2996
Real brasiliano	2,6929
Dollaro canadese	1,3573

Yuan cinese	8,4239
Dollaro di Hong Kong	10,5063
Rupia indonesiana	13199,01
Shekel israeliano	5,0531
Rupia indiana	72,1600
Won sudcoreano	1472,56
Peso messicano	17,2154
Ringgit malese	4,1756
Dollaro neozelandese	1,6262
Peso filippino	55,044
Dollaro di Singapore	1,6737
Baht tailandese	40,284
Rand sudafricano	12,2576

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01281

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3550
Yen	123,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,619
Corona danese	7,4613
Lira Sterlina	0,85700
Fiorino ungherese	292,27
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,1945
Nuovo leu romeno	4,3843
Corona svedese	8,6325
Franco svizzero	1,2342
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4350
Kuna croata	7,5940
Rublo russo	40,7765
Lira turca	2,3876
Dollaro australiano	1,3009
Real brasiliano	2,6892
Dollaro canadese	1,3577
Yuan cinese	8,4267
Dollaro di Hong Kong	10,5106
Rupia indonesiana	13141,28
Shekel israeliano	5,0517
Rupia indiana	72,1200
Won sudcoreano	1472,10
Peso messicano	17,2173
Ringgit malese	4,2086
Dollaro neozelandese	1,6164
Peso filippino	55,116
Dollaro di Singapore	1,6768
Baht tailandese	40,420
Rand sudafricano	12,1048

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A01282

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'Associazione Pubblica Internazionale di Fedeli «Unione dell'Apostolato Cattolico», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Associazione pubblica internazionale di Fedeli «Unione dell'Apostolato Cattolico», con sede in Roma.

13A00910

Estinzione della Confraternita del SS. Corpo di Cristo, in Baronissi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2013, viene estinta la Confraternita del SS. Corpo di Cristo, con sede in Baronissi (SA).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A00911

Estinzione della Confraternita terz'ordine di S. Francesco d'Assisi, in Campagna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2013, viene estinta la Confraternita terz'ordine di S. Francesco d'Assisi, con sede in Campagna (SA).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

13A00912

Riconoscimento della Fondazione di Religione e di Culto denominata «Caritas di Vigevano», in Vigevano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2013, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di Religione e di Culto denominata "Caritas di Vigevano", con sede in Vigevano (PV).

13A00914

Trasformazione della natura giuridica del Monastero delle Monache Benedettine, in Napoli, in Congregazione e contestuale modifica della denominazione in Congregazione delle Suore Benedettine di Santa Gertrude, in Napoli.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 18 dicembre 2012, il Monastero delle Monache Benedettine, con sede in Napoli, è stato trasformato in Congregazione ed ha assunto la nuova denominazione di Congregazione delle Suore Benedettine di Santa Gertrude, con sede in Napoli.

13A00915

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 17/2012 adottata dal Comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 11 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001225/MA004.A007/PG-L-58 del 24 gennaio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 17/2012 adottata dal Comitato Amministratore della Gestione Separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) in data 11 settembre 2012, concernente modifiche al Regolamento per la concessione di prestiti agli iscritti alla gestione separata.

13A00905

Approvazione della delibera n. 105 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani in data 15 ottobre 2012.

Con ministeriale n. 36/0001158/MA004.A007/PG-L-60 del 23 gennaio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 105 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 15 ottobre 2012, concernente l'introduzione del massimale previsto per la CIGS ai contratti di solidarietà.

13A00906

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 160 società cooperative aventi sede nella regione Liguria.

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative in allegato, in quanto le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile.

In particolare, con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, per l'elevato numero dei destinatari.

Il suddetto allegato è stato elaborato sulla base degli elenchi composti dalla società Infocamere e trasmessi da Unioncamere con la nota n.195900 del 21/09/2012.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti o segnalare l'esistenza di eventuali cespiti immobiliari, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 – tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione, Direzione Generale delle PMI e gli Enti Cooperativi, Divisione IV, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Silvia Trento (silvia.trento@mise.gov.it – 06/47055061).

LIGURIA

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
1	GE	390656	02/12/2001	31/10/2000	2003	2001 COOP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01169210992 '
2	GE	423865	22/03/2006	03/02/2006	2006	A.S.A. - ATTIVITA' DI SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GENOVA	GE	'01629990993 '
3	GE	394982	12/12/2001	15/07/1999	2004	B.B.SERVICE S.C.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA- IN SIGLAB.B. SERVICE	GENOVA	GE	'01854040068 '
4	GE	213441	19/02/1996	08/11/1972		BORZOLI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	' '
5	GE	344851	19/02/1996	03/03/1994		BORZOLI SPORT SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03438180105 '
6	GE	397998	14/05/2002	02/08/2002	2005	C&G SOCIETA' COOPERATIVA	CHIAVARI	GE	'01284260997 '
7	GE	381915	10/12/1999	16/07/1999	2001	C.M.S. COOPERATIVA METALLICA SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITA	GENOVA	GE	'03814520106 '
8	GE	386511	25/05/2000	05/02/2000	2006	CAMELOT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03877320105 '
9	GE	377769	22/02/1999	31/07/1998	2001	CASEGGIATO CORSO ANDREA PODESTA' 8 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'95055620108 '
10	GE	414721	28/10/2004	14/10/2004		CENTRO MEDICO ANTIETA' AMBULATORIO POLISPECIALISTICO E MEDICINA SOCIALE - SOC. COOP. SOCI	GENOVA	GE	'01507530994 '
11	GE	402391	26/11/2002	21/11/2002	2005	CIAPEO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01343540991 '
12	GE	265031	19/02/1996	29/09/1981	2001	CO.LA.ED. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01197980103 '
13	GE	418032	04/12/2005	23/03/2005		COLOMBO SHIP SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	GENOVA	GE	'01551940990 '
14	GE	393516	30/05/2001	17/05/2001		COMMERSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01225090990 '
15	GE	287906	19/02/1996	19/02/1985	2003	CONFONAVI LIGURE CONSORZIO FORNITORI NAVALI DI LIGURIA SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	GE	'02664280100 '
16	GE	410463	03/12/2004	02/03/2004	2004	COOP FI.MAR. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIAVARI	GE	'01448690998 '
17	GE	380760	23/07/1999	30/03/1999	2001	COOP GE PONTEGGI- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03793000104 '
18	GE	408934	01/08/2004	12/05/2003	2006	COOP GONZALES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'01426070999 '
19	GE	394606	08/06/2001	07/03/2001		COOP.C.A.R. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GENOVA	GE	'01237770993 '
20	GE	274945	19/02/1996	12/07/1982	2001	COOPERATIVA AGRICOLA CAPRA ZOPPA	SESTRI LEVANTE	GE	'02432650105 '
21	GE	264158	19/02/1996	24/06/1981		COOPERATIVA AGRICOLA DI MONTEMAGGIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SAVIGNONE	GE	'01189390105 '
22	GE	399733	06/05/2002	05/09/2002	2004	COOPERATIVA CARIGNANO A.R.L.	GENOVA	GE	'01307680999 '
23	GE	417920	22/04/2005	13/06/1997		COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COMUNE 97 - SOCIETA' COOPERATIVA	RAPALLO	GE	'01944910981 '
24	GE	415845	02/11/2005		2006	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE I.R.P.E. NEREO ROCCO - ONLUS	GENOVA	GE	'01361910225 '
25	GE	223063	19/02/1996	11/06/1975	2005	COOPERATIVA ELISA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'92002560107 '
26	GE	387801	08/09/2000	25/05/2000		COOPERATIVA LIBERA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'03884110101 '
27	GE	392128	26/03/2001	03/03/2001	2001	COOPERATIVA MAESTRALE SOC. COOP. A R.L.	CAMOGLI	GE	'91033300103 '
28	GE	387681	08/03/2000	27/05/2000	2005	COOPERATIVA TRASPORTI 2001 S.C.R.L.	RONCO SCRIVIA	GE	'03884050109 '
29	GE	377883	03/01/1999	19/10/1998		COOPERATIVA XX SETTEMBRE TRASPORTO RECAPITO EDITORIA PORTA A PORTA SOCIETA' COOPERATIV	GENOVA	GE	'03755510108 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
30	GE	396504	02/07/2002	20/11/2001		COOPLEVANTE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	LAVAGNA	GE	'01265310993 '
31	GE	380339	30/06/1999	19/01/1999		COOPTRE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL.	BORZONASCA	GE	'01118550993 '
32	GE	405999	31/07/2003	22/05/2003	2005	COSEC LIGURIA - COOPERATIVA DI SERVIZI ECUADOR	GENOVA	GE	'01391390992 '
33	GE	380928	27/07/1999	22/03/1999	2001	CRAZY GHOST PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03791540101 '
34	GE	415889	14/01/2005	21/12/2004		CRT COOPERATIVA SOCIALE (ONLUS)	SESTRI LEVANTE	GE	'01520660992 '
35	GE	418243	26/04/2005	04/05/2005		CRUISE SERVICE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'01554910990 '
36	GE	391658	03/06/2001	02/02/2001	2001	DI.DI.IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01201850995 '
37	GE	391393	03/05/2001	18/01/2001		EDIL 6 COOP. P.S.C. A R.L.	GENOVA	GE	'01200180998 '
38	GE	395913	15/11/2001	24/10/2001		EDIL METAL PONT - SOCIETA' COOPERATIVA RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE	GENOVA	GE	'01255540997 '
39	GE	230288	19/02/1996	21/05/1977	2001	ENTE SPEDIZIONI GENOVESI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'00911810109 '
40	GE	427617	23/11/2006	10/03/1996		ENTERPRISE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RONCO SCRIVIA	GE	'01719940064 '
41	GE	386371	19/05/2000	02/03/2000	2003	EURO S.C.A.R.L. SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03856240100 '
42	GE	391233	21/02/2001	29/01/2001	2001	EUROGE SERVICE S.C.A.R.L.	GENOVA	GE	'01193890991 '
43	GE	410626	22/03/2004	02/10/2004		FERRARI & C. SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'01447150994 '
44	GE	399869	14/11/2002	05/08/2002	2003	G.G.S. - SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01310280993 '
45	GE	377690	18/02/1999	22/05/1998		HORUS SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CHIAVARI	GE	'01112840994 '
46	GE	398039	03/04/2002	13/02/2002		IL CASTAGNO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	BORZONASCA	GE	'01285550990 '
47	GE	387381	17/07/2000	13/12/1999	2004	IL MENESTRELLO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03864540103 '
48	GE	393218	15/05/2001	18/04/2001		INTERSPACE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01221510991 '
49	GE	440511		18/12/1982		LA COOMIDA SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'00799650338 '
50	GE	395947	20/11/2001	17/10/2001		LA GIOSTRA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01258630993 '
51	GE	402469	16/01/2003	29/10/2002		LA LANTERNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BARGAGLI	GE	'01341880993 '
52	GE	306537	19/02/1996	24/07/1987		LA MARGHERITA - S.C.R.L.	GENOVA	GE	'02941230100 '
53	GE	323601	19/02/1996	01/08/1990	2001	LA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	SANTA MARGHERITA LIGU	GE	'03152060103 '
54	GE	405932	07/10/2003	20/05/2003		LA PORTA APERTA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GENOVA	GE	'01389880996 '
55	GE	358151	06/10/1996	19/01/1996	2006	LA TAVOLA DEL DOGE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	GENOVA	GE	'03564300105 '
56	GE	388524	10/03/2000	14/06/2000		LA VALLE DELL'ECO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERRA RICCO'	GE	'01145290993 '
57	GE	371193	29/01/1998	17/11/1997	2002	LABOR CONSOLATIO FAVOR LIGURIA - SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'03689880106 '
58	GE	380832	22/07/1999	06/11/1999	2001	LAVORO E SERVIZI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03810690101 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
59	GE	413006	13/07/2004	06/11/2004		LE ARCATE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01482620992 '
60	GE	389524	12/01/2000	07/10/2000		LE FATE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA ONLUS	GENOVA	GE	'01172200998 '
61	GE	399822	26/06/2002	18/04/2002	2004	L'ELITE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	GENOVA	GE	'01307800993 '
62	GE	383241	13/01/2000	11/06/1999	2001	L'ESPRESSO ITALIA 2 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03833440104 '
63	GE	383030	20/12/1999	11/08/1999	2001	L'ESPRESSO ITALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03833450103 '
64	GE	390290	24/01/2001	21/12/2000	2001	LIGUR PONTEGGI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01177850995 '
65	GE	396572	31/01/2002	18/12/2001		LIGURIAFOOD SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01266360997 '
66	GE	379029	14/04/1999			LOLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'02638040044 '
67	GE	399737	06/04/2002	16/05/2002	2003	M.C.T. TRASPORTI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESP	GENOVA	GE	'01309150991 '
68	GE	391364	21/02/2001	13/10/2000		MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01167550993 '
69	GE	397340	19/02/2002	23/01/2002	2003	MUDIMU PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01278530991 '
70	GE	89529	19/02/1996	22/05/1945		MUTUA COOPERATIVA EDILE GENOVESE GIACOMO MATTEOTTI SOCIETA'COOPERATIVA A RESPONSAB	GENOVA	GE	'00265250100 '
71	GE	394292	19/07/2001	07/10/2001	2001	NEW SERVICES PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01237220999 '
72	GE	406705	18/07/2003	07/08/2003	2004	NUOVA EDIL TRE SOCIETA' COOPERATIVA	GENOVA	GE	'01399260999 '
73	GE	360713	15/11/1996	05/02/1996		NUOVA INTERCOOP SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03595370101 '
74	GE	389029	31/10/2000	14/07/2000		ORIZZONTE ITALIA P.S.C.R.L.	GENOVA	GE	'01151570999 '
75	GE	234300	19/02/1996	25/05/1974		PACE E LAVORO TERZA - SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA ARESPONSABILITA' LIMITATA FRA I D	SESTRI LEVANTE	GE	' '
76	GE	375822	27/10/1998	14/09/1998	2002	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EUROVAN A R.L.	GENOVA	GE	'03749000109 '
77	GE	421807	15/12/2005	12/01/2005		PREMIL LIGURIA TRASPORTI - COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE	GENOVA	GE	'01601680992 '
78	GE	258805	19/02/1996	01/03/1979	2001	RAGGIO DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	RAPALLO	GE	'01040950105 '
79	GE	423221	23/02/2006	20/01/2006		RISTORANTE SENEGALESE - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01623250998 '
80	GE	407114	28/08/2003	28/07/2003	2003	S.O.S. TIGULLIO ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	LAVAGNA	GE	'01402450991 '
81	GE	235394	19/02/1996	28/10/1978	2004	SAN GIORGIO TERZA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01029850102 '
82	GE	386510	25/05/2000	18/04/2000	2003	SERVIZI & SISTEMI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03875640108 '
83	GE	421990	01/04/2006	14/12/2005		SERVIZI COMMERCIO ARTIGIANATO INDUSTRIA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R	GENOVA	GE	'01605110996 '
84	GE	421748	12/12/2005	23/11/2005		SOCIETA' COOPERATIVA PARODI	GENOVA	GE	'01600750994 '
85	GE	385498	04/05/2000	16/02/2000	2001	SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZI E SPETTACOLI A R.L.	GENOVA	GE	'03860920101 '
86	GE	187852	19/02/1996	30/03/1963		SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA EDILIZIA ARESPONSABILITA'LIMITATA-PACE E LAVORO SECONDA- FRA	SESTRI LEVANTE	GE	'00971930102 '
87	GE	379310	28/04/1999	02/04/1999		SOLE MARE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'03786350102 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
88	GE	397369	02/05/2002	01/08/2002		SPEEDY COOP. A R.L.	GENOVA	GE	'01271810994 '
89	GE	389486	29/11/2000	06/07/2000	2003	TECNICA EDILIZIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01143410999 '
90	GE	426357	08/08/2006	31/07/2006	2006	TECNICA PONTEGGI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01663600995 '
91	GE	392682	18/04/2001	04/03/2001		TERSICORE COOPERATIVA OPERATORI DELLO SPETTACOLO SOC. COOP. A R.L.	GENOVA	GE	'01214700997 '
92	GE	404912	05/05/2003	03/07/2003		TOUBA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	GENOVA	GE	'01374710992 '
93	GE	405658	07/11/2003	05/07/2003	2005	TRAS.CO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GENOVA	GE	'01387400995 '
94	IM	58922	19/02/1996	07/07/1976	2002	C.A.E.R.P.-CONSORZIO ARTIGIANI EDILI RIVIERA PONENTE-SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'	SANREMO	IM	'00239480080 '
95	IM	113904	06/04/2001	05/11/2001	2006	COOPERATIVA CONSUMATORI DEL PONENTE LIGURE SOC.COOP.	RIVA LIGURE	IM	'01291210084 '
96	IM	92126	19/02/1996	28/04/1994	2001	COOPERATIVA DI PRODUZIONE, LAVORO E SOCIALE UTOPIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILIT	IMPERIA	IM	'01101030086 '
97	IM	118391	09/05/2003	07/01/2003	2003	COOPERATIVA L'UNIONE, COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	IM	'01345460081 '
98	IM	30108	19/02/1996	09/06/1947	2005	FRANTOIO COOPERATIVO DI ISOLABONA FRANCO SOC.COOP.A RESP.LIMITATA	ISOLABONA	IM	'00191810084 '
99	IM	116315	19/07/2002	25/06/2002	2004	IMPERO SOCIETA' COOPERATIVA	IMPERIA	IM	'01319590087 '
100	IM	115559	29/03/2002	03/01/2002	2006	L'INCONTRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E DI SERVIZI	IMPERIA	IM	'01311350084 '
101	IM	114980	16/01/2002	18/12/2001	2001	MALTESE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VENTIMIGLIA	IM	'01303430084 '
102	IM	115601	15/03/2002	21/02/2002		RIVIERA- PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	IMPERIA	IM	'01311320087 '
103	IM	113317	14/03/2001	02/12/2001		RIVIERA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	SANREMO	IM	'01283000089 '
104	IM	113567	04/09/2001	17/03/2001	2003	RURALIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIETRABRUNA	IM	'01286430085 '
105	SP	106956	12/12/2003	25/11/2003	2004	A.L.T.E.R. ARTE - LUDICITA' - TURISMO - EDUCATIONAL - RICERCA SOCIETA' COOPERATIVA	LA SPEZIA	SP	'01175240116 '
106	SP	106292	07/09/2003	06/05/2003	2005	ALL SERVICE - PICCOLA SOC. A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01166710119 '
107	SP	92963	22/11/1996	10/10/1996	2001	ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01022950115 '
108	SP	97786	23/10/1998	15/09/1998		ARTIGIANA OPEN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORTONOVO	SP	'01062260110 '
109	SP	85172	19/02/1996	27/09/1991	2003	AUTOPARK - LA SPEZIA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'00929490118 '
110	SP	104195	24/04/2002	03/12/2002	2006	C.E.A. - COOPERATIVA EDILE AFFINI - SOC. COOP. A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01140600113 '
111	SP	108247	08/05/2004	07/09/2004	2004	CHIAMA COOP LA SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA SPEZIA	SP	'01191230117 '
112	SP	110260	16/08/2005	08/04/2005	2006	CO.CAST.STONE SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELNUOVO MAGRA	SP	'01216300119 '
113	SP	112602	29/11/2006	16/11/2006		COOP. D.C. EDILIZIA	LA SPEZIA	SP	'01243960117 '
114	SP	101690	01/12/2001	26/10/2000		COOPERATIVA 2002 SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01107650119 '
115	SP	89470	19/02/1996	25/08/1994	2005	COOPERATIVA DI SERVIZI CROCE BIANCA	SARZANA	SP	'00980270110 '
116	SP	102736	22/06/2001	31/05/2001	2001	COOPERATIVA EDIL LUNA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01123760116 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
117	SP	97323	26/06/1998	22/12/1997	2004	COOPERATIVA ITALIANA CASE SOCIETA' COOPERATIVA	LA SPEZIA	SP	'01046520118 '
118	SP	87486	19/02/1996	26/03/1993	2003	COOPERATIVA OLIVICOLTORI GOLFO DEI POETI - COLLI DI LUNI - SOCITA' CO	VEZZANO LIGURE	SP	'00958920118 '
119	SP	103246	30/10/2001	21/09/2001	2001	COOPERATIVA POLO EXPRESS A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01128930110 '
120	SP	102187	04/06/2001	23/10/2000		COOPERATIVA VERSILIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01107300111 '
121	SP	102278	24/04/2001	22/03/2001	2001	DIFFUSIONE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITAT	LA SPEZIA	SP	'01119200119 '
122	SP	101639	01/10/2001	13/12/2000	2003	EUROCLEAN SERVICE - SOCIETA' COOPERTIVA	LA SPEZIA	SP	'01110400114 '
123	SP	89102	19/02/1996	05/06/1994	2001	G.O.S. (GESTIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZI) SOC. COOP A RESPNSABILITA' LIMITATA	BOLANO	SP	'00976020115 '
124	SP	100848	29/06/2000	29/05/2000		GARDEN FGR PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FOLLO	SP	'01099740118 '
125	SP	105316	17/12/2002	18/11/2002		GP MOTORS PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARCOLA	SP	'01153630114 '
126	SP	103503	21/12/2001	27/11/2001	2001	IMAGE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01133260115 '
127	SP	106607	22/09/2003	09/04/2003	2005	LA COCCINELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LA SPEZIA	SP	'01170620114 '
128	SP	110496	18/10/2005	10/04/2005		LA FORTEZZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	BRUGNATO	SP	'01219440110 '
129	SP	64498	19/02/1996	02/01/1978	2003	LA LAGORARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MAISSANA	SP	'00241410117 '
130	SP	85343	19/02/1996	17/10/1991		LA SERRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'00928280114 '
131	SP	75173	19/02/1996	08/02/1985		LA.PI.COOP. LAVORATORI ADDETTI PULIZIE IN COOP. SCRL	LA SPEZIA	SP	'00805620119 '
132	SP	106041	30/04/2003	14/04/2003	2003	LUNAE SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE A.R.L. ONLUS	ORTONOVO	SP	'01164110114 '
133	SP	105120	11/04/2002	10/10/2002		NUOVA ISOF - SOCIETA' COOPERATIVA	LA SPEZIA	SP	'01152440119 '
134	SP	101166	21/09/2000	18/07/2000		PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA 2000 A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01102940119 '
135	SP	98847	06/02/1999	29/04/1999	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CASTELNUOVO MARMI A R. L.	CASTELNUOVO MAGRA	SP	'01075280113 '
136	SP	96572	02/09/1998	31/10/1997	2001	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA COOP.TRANS A.R.L.	LA SPEZIA	SP	'01043760113 '
137	SP	96216	26/11/1997	14/10/1997	2003	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA EDILCALICE A.R.L.	BOLANO	SP	'01042830115 '
138	SP	49835	19/02/1996	29/09/1966	2001	PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI *VAL DI MAGRA - S.C.R.L.	SARZANA	SP	'00100260116 '
139	SP	103207	17/10/2001	17/09/2001	2001	SHERAZAAD P.S.C.R.L.	LA SPEZIA	SP	'01128640115 '
140	SP	103302	11/02/2001	20/10/2001	2001	SIRIO - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	LA SPEZIA	SP	'01130680117 '
141	SP	102087	14/03/2001	02/05/2001	2005	SOCIETA COOP. EUROSERVICE 2001 A R.L.	LA SPEZIA	SP	'01114580119 '
142	SP	112374	10/12/2006	28/09/2006	2006	SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ORTONOVO	SP	'01241730116 '
143	SP	106044	30/04/2003	15/04/2003	2005	SPECIAL CLEANING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	AMEGLIA	SP	'01164220111 '
144	SP	109480	24/03/2005	03/10/2005		ST.E.L.T - SOCIETA' COOPERATIVA	LA SPEZIA	SP	'01206700112 '
145	SP	85911	19/02/1996	04/07/1992		TECNO-SHIP SOC. COOP. A.R.L.	LA SPEZIA	SP	'00938400116 '

n.	cciaa	n rea	dt iscr ri	dt cost	ultimo bilancio	ragione sociale	comune	pr	c fiscale
146	SV	130887	15/03/2000	02/09/2000	2004	2001 SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARCARE	SV	'01260460090 '
147	SV	148056	29/08/2006	01/09/2004	2005	ADECCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA	ALBISSOLA MARINA	SV	'04216990962 '
148	SV	138463	17/02/2003	21/01/2003	2006	C.G.M. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	ALBENGA	SV	'01348900091 '
149	SV	112462	19/02/1996	18/07/1994	2004	CO.S.U.S. SOCIETA' COOPERATIVA	SAVONA	SV	'01088220098 '
150	SV	144985	27/06/2005	13/06/2005		COOP G.L.S.	SAVONA	SV	'01423390093 '
151	SV	137165	25/07/2002	07/08/2002		COOPERATIVA LIGURE PER L'AGIBILITA' ALLA MUSICA E ALL'ARTE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONS	SAVONA	SV	'01334460092 '
152	SV	126670	17/07/1998	18/05/1998	2001	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' IL MAESTRALE A R.L.	CELLE LIGURE	SV	'01205770090 '
153	SV	141403	29/03/2004	03/03/2004		EDIL MEDINA SOCIETA' COOPERATIVA	SAVONA	SV	'01382350096 '
154	SV	146002	23/12/2005	12/07/2005	2006	EDITRICE DEL CIGNO SOCIETA' COOPERATIVA	ALBENGA	SV	'01434030092 '
155	SV	145743	11/08/2005	25/10/2005		GEO COOPERATIVA AGROFORESTALE	ALBENGA	SV	'01431980091 '
156	SV	126366	06/02/1998	03/05/1998	2003	IL DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CARCARE	SV	'01204760092 '
157	SV	142382	22/07/2004	07/07/2004	2006	INGAUNA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	ALBENGA	SV	'01393850092 '
158	SV	128753	31/05/1999	21/04/1999	2006	N.E.D. DOSSETTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	OSIGLIA	SV	'01234710091 '
159	SV	126299	22/05/1998	19/11/1997	2006	SESAMO - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	LOANO	SV	'01186670095 '
160	SV	143612	02/02/2005	14/01/2005		TORRI INGAUNE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	VILLANOVA D'ALBENGA	SV	'01408470092 '

13A00916

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).». Legge pubblicata nel supplemento ordinario n. 212/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2012.

Nella legge citata in epigrafe, pubblicata nel sopraindicato supplemento ordinario, alla pagina 68, prima colonna, all'articolo 1, comma 340, lettera *c)*, capoverso «Art. 6-*bis*», al comma 3, quart'ultimo rigo, anziché: «, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva, i criteri», leggasi: «, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva *2010/53/UE, determina* i criteri».

13A01292

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-033) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.